SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1986, n. **119.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 1990» *sono aggiunte le seguenti:* «nei soli comuni disastrati».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 1-*ter*. — 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera *c)*, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni»;

al comma 3, le parole: «30 giugno 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1986»;

i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

All'articolo 5:

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

All'articolo 6:

le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 maggio 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3536):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) il 1° marzo 1986.

Assegnato alle commissioni riunite II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° marzo 1986, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 marzo 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite II e IX, in sede referente, il 19 marzo 1986.

Esaminato in aula il 25 marzo 1986 e approvato il 26 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1756):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 1° aprile 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 aprile 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 aprile 1986.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 16 aprile 1986.

Esaminato in aula e approvato il 16 aprile 1986.

86G0394

LEGGE 18 aprile 1986, n. **120.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro».

L'articolo 11 è soppresso.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 8 maggio 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3537):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 1° marzo 1986.

Assegnato alle commissioni riunite VII (Difesa) e VIII (Istruzione), in sede referente, il 1° marzo 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 marzo 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 marzo 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e VIII, in sede referente, il 26 marzo 1986.

Esaminato in aula il 2 aprile 1986 e approvato il 3 aprile 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1765):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 1986, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 aprile 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 aprile 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 17 aprile 1986.

Esaminato in aula e approvato il 17 aprile 1986.

86G0392

LEGGE 18 aprile 1986, n. **121.**

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987:

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;

b) per gli stessi importi di cui alla lettera *a)*, comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli né a rimborsi.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il D.-L. n. 57/1986, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 54 del 6 marzo 1986.

Nota all'art. 3:

Il D.-L. n. 1/1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986, recava lo stesso argomento del D.-L. n. 57/1986.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3553):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 6 marzo 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 6 marzo 1986, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 marzo 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 marzo 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'11, 13, 19 marzo 1986.

Esaminato in aula il 19 marzo 1986 e approvato il 20 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1739):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 marzo 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 marzo 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 marzo 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2, 3 aprile 1986.

Relazione scritta annunciata il 9 aprile 1986 (atto n. 1739/A - relatore: sen. LAI).

Esaminato in aula il 15 aprile 1986 e approvato il 16 aprile 1986.

86G0393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 122.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 22 aprile 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 26 aprile 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 79.613 a L. 80.320 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 59.144 a L. 59.851 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;

c) da L. 7.961,30 a L. 8.032 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 19

86G0399

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 aprile 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento CEE n. 241 del Consiglio del 27 gennaio 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 30 del 5 febbraio 1986, che sottopone a limitazione quantitativa l'importazione nella Comunità di taluni prodotti originari degli USA;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti indicati nell'allegato I al presente decreto originari degli USA è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'art. 1 non si applica alle merci per le quali è stato stabilito sulla base di una polizza di carico o di un altro titolo di trasporto, che erano imbarcate in un porto degli Stati Uniti per essere inoltrate verso la Comunita prima del 5 febbraio 1986.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti originari degli USA assoggettati al regime dell'autorizzazione ministeriale

V.D.	Cod. Stat.	Denominazione della merce
15.02	100	Sevi (della specie bovina, ovina, caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo» destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana.
31.05	120	Ortofosfati mono e diammonici e miscugli di detti prodotti tra loro.
48.07	450	Carta e cartoni patinati di pasta imbianchita, diversi dai patinati o intonacati di caolino.

86A3015

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1986.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1986;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 aprile 1986 la ragione normale dello sconto presso la Banca l'Italia è variata dal 14% al 13%.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 7,5% al 7,0%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 25 aprile 1986 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 14% al 13%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 2,25%, dell'1,25% o dello 0,50% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

86A3219

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 1986.

Determinazione delle direzioni di atterraggio nell'idroscalo di Como, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che approva modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Considerato che è necessario stabilire, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione di ammaraggio, nonché la quota e le dimensioni della superficie acquea destinata agli involi e ammaraggi, sull'idroscalo di Como;

Ritenuto che occorre indicare, altresì, se detto idroscalo è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente allo idroscalo di Como come segue:

dimensioni della superficie acquea per involi e ammaraggi 900 × 150 mt;

direzione di ammaraggio 10°-190° (orientamento geografico);

quota della superficie acquea 197 mt.s.l.m.m.

L'idroscalo non è aperto al traffico strumentale né al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A2989

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 22 aprile 1986.

Terzo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 concernente: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1986, concernente: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati»;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1986, riguardante il primo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986;

Vista la propria ordinanza in data 19 aprile 1986, riguardante il secondo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986;

Vista la documentazione acquisita successivamente alla emanazione delle citate ordinanze e quindi ritenuta la necessità di un aggiornamento alle tabelle allegate, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del 12 aprile 1986;

Visti i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti, estesi all'intero territorio nazionale;

Ordina:

Articolo unico

1. Nella tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, riguardante le ditte i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto in metanolo superiore ai limiti di legge, sono incluse le ditte sottoelencate:

stabilimento vinicolo Angelo Varnaglione di Leporano (Taranto);

cantine Fasoli Bruno di Colognola ai Colli (Verona);

ditta Calcagno Gianna di Genova;

ditta Fornaciari Mario di Genova;

ditta F.lli. Carlevero di S. Damiano d'Asti (Asti);

casa vinicola Milani Ferruccio di Terrassa Padovana (Padova).

2. Dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, la ditta Azienda S. Martino di Calamandrana di Calliano (Asti) è depennata.

Roma, addì 22 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3129

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 3 ed il 30 maggio 1983.

In data 17 marzo 1986 è stato consegnato alle autorità dell'AIEA lo strumento di ratifica relativo allo scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 3 ed il 30 maggio 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1985, n. 622, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985.

In conformità alle disposizioni contenute nello scambio di lettere, esso è entrato in vigore il giorno 17 marzo 1986.

86A2796

Entrata in vigore dell'intesa provvisoria sui fondi marini, con memorandum d'esecuzione, conclusa a Ginevra il 3 agosto 1984 tra Italia, Repubblica federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Giappone e Stati Uniti d'America.

A seguito dell'approvazione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985: «Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini», è stata formulata la dichiarazione prevista dall'art. 12, par. 2, dell'intesa provvisoria sui fondi marini, con memorandum d'esecuzione (Ginevra, 3 agosto 1984), comunicando ai Governi firmatari, nella data sottoindicata, l'accettazione integrale da parte italiana dell'intesa sopracitata e del relativo memorandum d'esecuzione:

Repubblica federale di Germania: 21 febbraio 1986;
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 21 febbraio 1986;
Francia: 21 febbraio 1986;
Giappone: 21 febbraio 1986;
Stati Uniti d'America: 20 marzo 1986.

Con tale dichiarazione è stata ritirata la riserva formulata dall'Italia al momento della firma, tendente ad escludere l'applicazione dell'intesa relativamente alle norme che concernono il rilascio dei permessi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 12, l'intesa sopramenzionata è entrata in vigore parzialmente con tutti i Paesi firmatari (ad esclusione delle norme che concernono il rilascio dei permessi) il 3 agosto 1984 e integralmente con i Paesi sopracitati nelle date a fianco di essi indicate.

INTESA PROVVISORIA IN MATERIA DI FONDI MARINI

1. (1) Nessuna delle parti rilascia un permesso relativo ad una domanda, o ne richiede la registrazione, per un'area compresa:

a) nell'ambito di un'area che sia oggetto di un'altra domanda presentata in conformità agli accordi sulla soluzione volontaria delle controversie conclusi il 18 maggio 1983 ed il 15 dicembre 1983, e che sia ancora all'esame di un'altra Parte;

b) nell'ambito di un'area oggetto di una qualsiasi altra domanda che sia stata presentata in conformità alle legislazioni interne ed al presente accordo

i) prima della firma del presente accordo; ovvero

ii) prima della domanda o della richiesta di registrazione in questione, e che sia ancora all'esame di un'altra Parte; ovvero

c) nell'ambito di un permesso concesso da un'altra Parte in conformità al presente accordo.

(2) Nessuna Parte effettua direttamente operazioni sul fondo marino in un'area per la quale, in conformità al presente paragrafo, essa non possa rilasciare un permesso o richiedere una registrazione.

2. Le Parti, per quanto possibile, esaminano le domande senza indugio. A tal fine ogni Parte effettua, con ragionevole sollecitudine, un esame preventivo di ciascuna domanda al fine di determinare se essa sia conforme ai requisiti minimi di contenuto richiesti per le domande dalla propria legislazione interna e successivamente determina la idoneità del richiedente ad ottenere un permesso.

3. Ognuna delle Parti notifica immediatamente alle altre Parti ogni domanda di permesso che essa accolga, ivi incluse le domande già ricevute, e ciascuna modifica di tale domanda. Ognuna delle Parti notifica altresì immediatamente alle altre Parti le misure successivamente adottate a seguito di una domanda nonché quelle relative ad un permesso.

4. Nessuna delle Parti autorizza né intraprende direttamente lo sfruttamento delle risorse minerali solide del fondo marino prima del 1° gennaio 1988.

5. (1) Le parti si consultano:

a) prima del rilascio di ogni permesso o prima di intraprendere direttamente operazioni sul fondo marino o di richiedere la registrazione relativa ad una data area;

b) riguardo agli accordi conclusi tra una o più Parti ed uno o più Stati terzi al fine di evitare sovrapposizioni delle operazioni sul fondo marino;

c) riguardo alle pertinenti disposizioni di legge ed a qualsiasi modifica delle stesse;

d) in generale al fine di coordinare ed esaminare l'applicazione del presente accordo.

(2) Le Parti interessate si consultano nel caso in cui due o più domande siano presentate contemporaneamente.

6. (1) Per quanto consentito dalla propria legislazione interna, ogni Parte mantiene la riservatezza sulle coordinate delle aree oggetto di domanda nonché sulle altre informazioni relative alla proprietà o su quelle commerciali riservate ricevute in via confidenziale da una qualsiasi altra Parte nel quadro della cooperazione relativa alle operazioni sul fondo marino. In particolare:

a) la riservatezza sulle coordinate delle aree oggetto delle domande viene mantenuta fino a che sia risolta ogni sovrapposizione relativa a tale area e fino al rilascio del pertinente permesso, e

b) la riservatezza concernente le altre informazioni relative alla proprietà o su quelle commerciali riservate è mantenuta in conformità con la legislazione interna fino a quando tali informazioni conservino il loro carattere di riservatezza.

(2) La denuncia o altre misure adottate da una Parte in conformità al paragrafo 14 del presente Accordo non incide sugli obblighi delle Parti ai sensi del presente paragrafo.

7. (1) I diritti e gli interessi di un richiedente o del titolare di un permesso possono essere trasferiti, in tutto o in parte, in conformità con la legislazione interna. Salvo le disposizioni di detta legislazione, i diritti, gli interessi e gli obblighi del cessionario sono quelli previsti dall'accordo stipulato tra il cedente ed il cessionario.

(2) Ai fini del presente accordo, il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente per quanto concerne i suoi diritti ed interessi ivi incluso il diritto di priorità, nella misura in cui tali diritti ed interessi rappresentino in tutto o in parte i diritti ed interessi originari del cedente.

8. Le Parti devono tendere a rendere compatibili i requisiti previsti per le domande e per gli standards operativi.

9. Le Parti danno esecuzione al presente accordo in conformità alle pertinenti leggi e regolamenti nazionali.

10. Le Parti risolveranno con mezzi appropriati ogni controversia derivante dalla interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Le parti della controversia prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere all'arbitrato obbligatorio e, in caso di accordo, farvi ricorso.

11. Emendamenti al presente accordo, che include le appendici I e II, possono essere apportati solo mediante accordo scritto tra tutte le Parti.

12. (1) Il presente accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la firma.

(2) Una Parte che non abbia adottato le necessarie disposizioni di legge per il rilascio dei permessi può, con una dichiarazione all'atto della firma del presente accordo, limitare l'applicazione alle sole parti dell'accordo stesso che non riguardino il rilascio dei permessi.
Qualora tale Parte adotti normative che secondo le altre Parti siano simili nei fini e nei risultati alle proprie normative, la stessa Parte notifica a tutte le altre Parti che essa accetta interamente le disposizioni del presente accordo.
Tale Parte può altresì dichiarare, all'atto della firma, che per motivi costituzionali il presente accordo entra in vigore per essa solo dopo la relativa notifica a tutte le altri Parti.

13. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, altri Stati possono, con il consenso di tutte le Parti, essere invitati ad aderire al presente accordo.

14. (1) Ogni Parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta a tutte le altre Parti, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 6. Tale denuncia diviene effettiva a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima notifica.

(2) Ogni Parte, dopo consultazione, può, per giusta causa connessa alla esecuzione del presente accordo, notificare per iscritto ad un'altra Parte che essa cesserà di dare esecuzione al paragrafo 1 del presente accordo nei confronti di tale altra Parte, a partire da una data successiva di non meno di novanta giorni. I diritti e gli obblighi delle due Parti in questione nei confronti delle altre Parti non vengono modificati da tale notifica.

(3) A seguito della notifica stessa, quale risulta dai punti (1) e (2) del presente paragrafo, le Parti interessate si adoperano, per quanto possibile, a limitare gli effetti negativi che da essa derivino.

15. Il presente accordo non arreca pregiudizio né incide sulla posizione delle Parti o sugli obblighi assunti da una qualsiasi delle Parti nei confronti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

ARRANGEMENT PROVISOIRE CONCERNANT LES QUESTIONS RELATIVES AUX GRANDS FONDS MARINS

1. (1) Aucune Partie ne délivre de permis ou ne recherche l'enregistrement d'une demande pour une zone:

a) qui est l'objet d'une autre demande de permis, déposée conformément aux accords pour le règlement amiable des litiges conclus le 18 mai 1983 et le 15 décembre 1983 et encore soumise à l'examen d'une autre Partie;

b) qui est revendiquée dans toute autre demande de permis déposée conformément aux législations nationales et au présent arrangement

i) avant la signature du présent arrangement, ou

ii) avant la demande de permis ou d'enregistrement en question, et qui est sous examen par une autre Partie;

c) qui est située dans les limites d'un permis délivré par une autre Partie conformément au présent arrangement.

(2) Aucune Partie ne s'engage elle-même dans des activités dans les grands fonds marins dans une zone pour laquelle, conformément au present paragraphe, elle ne peut pas délivrer d'autorisation ni demander d'enregistrement.

2. Les Parties instruisent les demandes dans la mesure du possible sans retard. A cette fin, chaque Partie procède dans un délai raisonnable a un premier examen de chaque demande afin de déterminer si celle-ci repond aux conditions minimales requises par sa législation nationale quant au contenu des demandes, puis détermine si le demandeur a vocation à recevoir un permis.

3. Chaque Partie notifie immédiatement aux autres Parties toutes les demandes de permis qu'Elle estime recevables, y compris les demandes qu'Elle a déjà reçues, ainsi que les amendements apportés. De même, Elle leur notifie immédiatement toute mesure prise ultérieurement par Elle concernant une demande ou un permis.

4. Aucune Partie n'autorise ou n'entreprend Elle-même l'exploitation des ressources minérales solides des grands fonds marins avant le 1er janvier 1988.

5. (1) Les Parties se consultent:

a) avant de délivrer tout permis ou avant d'entreprendre Elles-mêmes des activités dans les grands fonds marins ou avant de demander un enregistrement pour une zone.

b) au sujet de tout arrangement entre une ou plusieurs parties et un ou plusieurs autres Etats afin d'éviter le chevauchement d'activités dans les grands fonds marins;

c) au sujet des disposition juridiques pertinentes et de toute modification apportée à celles-ci et,

d) d'une manière générale, en vue de coordonner et d'examiner la mise en oeuvre du présent arrangement.

5. (2) Les Parties concernées se consultent si deux ou plusieurs demandes sont déposées simultanément.

6. (1) Dans la mesure autorisée par sa législation nationale, chaque Partie maintient le caractère confidentiel des coordonnnées des zones demandées et des autres informations commerciales exclusives ou confidentielles reçues à ce titre de toute autre Partie à l'occasion d'une coopération touchant les activités dans les grands fonds marins. Notamment:

a) les coordonnées des zones demandées demeurent confidentielles jusqu'à ce que touts les problémes de chevauchement dans ces zones soient réglés et que le permis correspondant soit délivré; et

b) toute autre information commerciale exclusive ou confidentielle est maintenue telle, conformément à la législation nationale, aussi longtemps qu'elle conserve ce caractère.

(2) La dénonciation ou toute autre mesure prise par une Partie en vertu du paragraphe 14 du présent arrangement est sans effet sur les obbligations des Parties prescrites dans le présent paragraphe.

7. (1) Les droits et intérêts d'un demandeur ou du bénéficiaire d'un permis peuvent être transférés en totalité ou en Partie en respectant les législations nationales. Sous réserve des législations nationales, les droits, intérêts et obligations du cessionnaire sont établis dans un accord entre le cédant et le cessionnaire.

(2) Aux fins du présent arrangement, le cessionnaire est réputé se trouver dans la même situation que le cédant en ce qui concerne ses droits et intérêts, y compris le droit de priorité, dans la mesure où ces droits et intérêts sont en totalité ou en partie les droits et intérêts originaux du cédant.

8. Les Parties recherchent la cohérence des conditions auxquelles sont soumises les demandes et des normes que doivent respecter les opérateurs.

9. Les Parties mettent en oeuvre le présent arrangement conformément aux dispositions pertinentes de leurs législation et réglementation nationales.

10. Les Parties réglent tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent arrangement par les moyens appropriés. Les Parties au litige envisagent l'arbitrage obbligatoire et, si elles y consentent, y ont recours.

11. Le présent arrangement, qui comprend les annexes 1 et 2, ne peut être amendé qu'avec l'accord écrit de toutes les Parties.

12. (1) Le présent arrangement entre en vigueur 30 jours aprés sa signature.

(2) Une Partie qui n'a pas réglementé la délivrance des permis, peut, par une déclaration faite lors de la signature du présent arrangement, en limiter l'application aux parties de celui-ci qui ne concernent pas la délivrance des permis. Si la réglementation adoptée par cette Partie est similaire dans ses objectifs et ses effets à celle des autres Parties et considérée comme telle par ces dernières, elle notifie à toutes les autres Parties qu'Elle accepte dans leur intégralité les dispositions du présent arrangement. Cette Partie peut également déclarer lors de la signature, que pour des motifs constitutionnells, le présent arrangement n'entrera pour Elle en vigueur qu'après notification à toutes les autres Parties.

13. Après l'entrée en vigueur du présent arrangement, d'autres Etats peuvent être invités à y adhérer si toutes les Parties en sont d'accord.

14. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une Partie peut dénoncer le présent arrangement par notification écrite adressée à toutes les autres Parties. Cette dénonciation prend effet 180 jours aprés la date de réception de la dernière notification.

(2) Une Partie peut, pour un motif valable lié à la mise en oeuvre du présent arrangement, signifier par écrit à une autre Partie, après l'avoir consultée, qu'à compter d'une date définie à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours Elle cessera de donner effet au paragraphe 1 du présent arrangement à son égard. Les droits et obligations de ces deux Parties à l'égard des autres Parties demeurent inchangés par une telle notification.

(3) A la suite de la notification visée aux alinéas 1 et 2, les Parties concernées s'efforcent dans la mesure du possible d'en atténuer les effets préjudiciables.

15. Le présent arrangement est sans préjudice ni incidence quant aux positions des Parties ou aux obligations assumées par certaines d'entre Elles au regard de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer.

FATTO a Ginevra, il 3 agosto 1984, in otto copie, nelle lingue italiana, francese, tedesca, giapponese, inglese ed olandese, ciascuno dei testi facente egualmente fede.

FAIT à Genève le 3 août, 1984, en huit exemplaires en langue italienne, française, allemande, japonaise, anglaise et néerlandaise, chacune faisant egalement foi.

APPENDICE I

Definizioni.

Ai fini del presente accordo:

per «Domanda presentata in conformità agli accordi relativi alla soluzione volontaria delle controversie conclusi il 18 maggio 1983 ed il 15 dicembre 1983», di cui al paragrafo 1 (1) *(a)* del presente accordo, si intende la domanda originaria modificata in conseguenza di detti accordi o al fine di dar loro esecuzione; qualora domande identiche siano presentate a più di una Parte, esse sono trattate ai fini del paragrafo 1 (1) *(a)* del presente Accordo, come una sola domanda;

per «Richiedente», in relazione alle domande di cui al paragrafo 1 (1) *a)* del presente accordo, si intende il richiedente o i richiedenti iniziali in relazione ad una domanda, ovvero in sua o loro vece il cessionario o i cessionari di tale richiedente o richiedenti, di cui al paragrafo 7 del presente Accordo, o ancora il rappresentante o i rappresentanti che agiscano per conto di tale richiedente o richiedenti;

per «Accordi relativi alla soluzione volontaria delle controversie», di cui al paragrafo 1 (1) *(a)* del presente Accordo, si intendono gli accordi tra Association Française pour l'Etude et la Recherche des Nodules (AFERNOD), Deep Ocean Resources Development Co. Ltd. (DORD), Kennecott Consortium (KCON), Ocean Mining Associates (OMA), Ocean Minerals Company (OMCO), Ocean Management Inc. (OMI) o uno qualsiasi di essi;

per «Permesso» si intende un'autorizzazione di intraprendere operazioni sul fondo marino;

per «Operazioni sul fondo marino» si intendono le operazioni, diverse dalla prospezione, connesse alle risorse minerali solide del fondo marino in una o più aree specifiche;

per «Risorse minerali solide» si intendono i depositi e gli accumuli, sopra o appena al di sotto della superficie del fondo marino, costituiti da noduli che contengono manganese, nichelio, cobalto, o rame; e

per «Registrazione» si intende una registrazione o altro atto di un'autorità, riconosciuta o accettata dalla Parte in questione come conferente o confermante un diritto o un permesso ad intraprendere operazioni sul fondo marino.

APPENDICE II

Notificazione.

A. La notifica relativa ad una domanda o ad una modifica a termini del paragrafo 3 del presente accordo contiene:

a) l'identità del richiedente;

b) le coordinate dell'area oggetto della domanda o della modifica;

c) la data e l'ora in cui la domanda o la modifica sono state depositate (espresse in ora di Greenwich al minuto più prossimo);

d) il tipo di permesso richiesto;

e) una dichiarazione sulla durata delle attività per le quali si presenta domanda; e

f) ogni altra informazione che la Parte notificante ritenga opportuna.

B. La notifica relativa alle misure susseguenti o alle autorizzazioni contiene tutti i dati necessari, una copia della documentazione legale relativa alla misura adottata, nonché la data da cui decorre l'applicazione.

C. Ogni notifica relativa alle coordinate di un'area del fondo marino ne definisce i confini mediante le coordinate geodetiche dei vertici dell'area in conformità con il Sistema geodetico mondiale del 1972 (WGS 72). Tutte le linee che tracciano i confini dell'area unendo i vertici debbono essere linee geodetiche.

ANNEXE I

Définitions.

Aux fins du présent arrangement:

L'expression «demande de permis déposée conformément aux accords pour le règlement amiable des litiges conclus le 18 mai 1983» figurant au paragraphe 1. (1) *a)* du présent arrangement désigne la demande originale telle qu'elle a été modifiée du fait de ces accords, ou afin de leur donner effet. Des demandes identiques déposées auprès de plus d'une Partie constituent pour l'application du paragraphe 1. (1) *a)* du présent arrangement une demande unique. Le terme demandeur désigne, s'agissant d'une demande visée au paragraphe 1. (1) *a)* du présent arrangement, le premier demandeur, ou le cas échéant, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 7 du présent arrangement, son cessionnaire ou la ou les personnes habilitées pour agir en son nom.

«Les accords pour le règlement amiable des litiges» visés au paragraphe 1. (1) *a)* du présent arrangement désignent les accords entre l'Association française pour l'Etude et la Recherche des Nodules (AFERNOD), la société «Deep Ocean Resources Development Co., Ltd.» (DORD), le consortium Kennecott (KCON), l'«Ocean Mining Associates» (OMA), la société «Ocean Minerals Company» (OMCO), la société «Ocean Management inc.» (OMI) ou l'une d'entre elles.

Le terme «permis» désigne l'autorisation d'entreprendre des activités dans les grands fonds marins.

L'expression «activités dans les grands fonds marins» désigne les opérations autres que la prospection portant sur les ressources minérales solides des grands fonds marins dans une ou plusieurs zone *(s)* déterminée *(s)*.

L'expression «ressources minérales solides» désigne tout dépôt ou concrétion se trouvant sur les grands fond marins ou juste sous leur surface et composé de nodules contenant du manganèse, du nickel, du cobalt ou du cuivre; et

Le terme «enregistrement» désigne tout enregistrement ou autre acte, accompli par une autorité reconnue ou acceptée par la Partie concernée, qui confère ou confirme tout droit ou autorisation d'entreprendre des opérations relatives aux grands fonds marins.

ANNEXE II

Notifications.

A. Les notifications relatives à une demande ou à un amendement prévues au paragraphe 3 du présent arrangement, comprennent:

a) l'identité du demandeur;

b) les coordonnées de la zone faisant l'objet de la demande ou de l'amendement;

c) la date et l'heure à laquelle la demande ou l'amendement a été déposé (exprimées en heure de Greenwich à la minute près);

d) le type d'autorisation demandée;

e) l'indication de la durée des activités pour lesquelles une autorisation est demandée; et

f) toutes autres informations que la Partie qui procède à la notification estime appropriées.

B. Les notifications relatives aux mesures prises en ce qui concerne les demandes et amendements précités ou aux permis délivrés comprennent toutes les informations nécessaires, une copie du ou des textes juridiques leur donnant effet et la date de prise d'effet.

C. Toute notification concernant les coordonnées d'une zone située dans les grands fonds marins en définit les limites par les coordonnées géodésiques del sommets conformément au système géodésique mondial 1972 (WGS 72). Toute ligne entre les sommets matérialisant ces limites est une ligne géodésique.

MEMORANDUM DI ESECUZIONE DELL'INTESA PROVVISORIA IN MATERIA DI FONDI MARINI

Con riferimento all'esecuzione dell'intesa provvisoria in materia di fondi marini firmata il 3 agosto 1984 i rappresentanti dei Governi di Italia, Belgio, Francia, Repubblica federale di Germania, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America hanno confermato la loro intenzione di dare attuazione a quanto segue:

Requisiti di idoneità.

1. (1) Ognuna delle Parti rilascia o trasferisce un permesso solo a richiedenti:

a) che siano finanziariamente e tecnologicamente idonei a svolgere sul fondo marino le operazioni proposte;

b) che soddisfino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna della Parte; e

c) le cui operazioni sul fondo marino saranno eseguite in conformità agli standards di seguito prescritti.

(2) Le Parti interessate si consultano prima del rilascio o del trasferimento di un permesso ad un richiedente al quale un permesso per la stessa area sia stato precedentemente negato o revocato da un'altra Parte, ovvero che abbia abbandonato la stessa area ottenuta in base ad un permesso di un'altra Parte.

Dimensioni dell'area.

2. (1) Ognuna delle Parti rilascia o trasferisce un permesso soltanto per un'area in cui le operazioni autorizzate sul fondo marino possano essere condotte a termine entro la durata originariamente fissata dal permesso, in modo efficiente, economico e razionale, tenuta in debito conto la conservazione e la protezione dell'ambiente tenuto opportunamente conto dei dati relativi alle risorse, delle altre caratteristiche fisiche ed ambientali rilevanti, nonché dello stato della tecnologia del richiedente quale risulta nel piano delle operazioni.

(2) Su richiesta di ogni altra Parte, una Parte dichiara per iscritto, entro trenta giorni, le ragioni per le quali essa abbia accolto una domanda relativa ad un'area di particolari dimensioni.

Standards.

3. (1) Ognuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie affinché le operazioni sul fondo marino sottoposte al proprio controllo:

a) vengano condotte tenendo ragionevolmente conto degli interessi degli altri Stati all'esercizio della libertà dell'alto mare;

b) includano misure intese a proteggere la qualità dell'ambiente e non producano effetti dannosi per l'ambiente stesso;

c) usino i dovuti accorgimenti al fine di prevenire sprechi e in modo da salvaguardare per il futuro il recupero ai fini commerciali delle quantità residue di risorse minerali solide nell'area oggetto di permesso;

d) non comportino rischi per la sicurezza della vita e della proprietà in mare secondo gli standards internazionali generalmente accettati;

e) vengano condotte con diligenza mantenendo un livello ragionevole di operazioni in base alle dimensioni dell'area e ad altri fattori pertinenti;

f) vengano tenuti sotto sorveglianza in relazione ai loro effetti sull'ambiente.

(2) Ognuna delle Parti assicura che, in conformità alla propria legislazione interna, le persone soggette alla sua giurisdizione interferiscano il meno possibile con ogni attività consentita in forza di un permesso rilasciata da un'altra Parte.

(3) Ognuna delle Parti coopera nel mettere a punto misure, in conformità alla propria legislazione interna, necessarie a dare esecuzione alle disposizioni dell'accordo e del presente memorandum in modo che, nella loro generale funzione e nei loro effetti tali misure siano compatibili, paragonabili e tanto efficaci quanto quelle adottate dalle altre Parti.

Requisiti amministrativi.

4. Per applicare efficacemente gli standards previsti al paragrafo 3 del presente memorandum ognuna delle Parti fa opportunamente ricorso a misure quali: imposizione di congrue sanzioni in caso di violazione dei requisiti, invio di osservatori sulle navi per controllare l'osservanza delle norme; sospensione, revoca o modifica dei permessi; ed emanazione di ordinanze in caso di emergenza per impedire effetti particolarmente dannosi per l'ambiente e per preservare la sicurezza della vita e della proprietà in mare.

MEMORANDUM CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE L'ARRANGEMENT PROVISOIRE CONCERNANT LES QUESTIONS RELATIVES AUX GRANDS FONDS MARINS.

Les représentants des Gouvernements de la République italienne, de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume de Belgique, de la République française, du Japon, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont confirmé leur intention de donner effet à l'arrangement provisoire concernant les questions relatives aux grands fonds marins signé le 3 août 1984 par les mesures suivantes:

Condition de délivrance des permis.

1. (1) Chaque Partie délivre ou transfère un permis aux seuls demandeurs:

a) qui ont la capacité technique et financière d'entreprendre les activités prévues dans les grands fonds marins;

b) qui remplissent toutes les conditions exigées par sa législation nationale; et

c) dont les activités dans les grands fonds marins sont conduites conformément aux normes énoncées ci-après.

(2) Les Parties concernées se consultent avant de délivrer ou de transférer un permis à un demandeur à qui celui-ci avait précédemment été refusé, ou annulé pour la même zone par une autre Partie ou qui a renoncé à la même zone d'un permis délivré par une autre Partie.

Dimensions de la zone.

2. (1) Chaque Partie ne délivre ou ne transfère de permis que pour une zone dans laquelle les activités autorisées dans les grands fonds marins peuvent être entreprises pour la durée initiale prévue dans le permis d'une manière efficace, économique et méthodique en vue de la conservation et de la protection de l'environnement. A cet effet, il est tenu compte, s'il y a lieu, des données relatives au gisement et des autres caractéristiques physiques et écologiques pertinentes, ainsi que des techniques dont dispose le demandeur telles qu'elles ressortent du plan des opérations.

(2) A la requête de toute autre Partie, la Partie requise expose, par écrit, dans 30 jours les motifs pour lesquels elle a délivré un permis pour une zone de dimensions spéciales.

Normes.

3. (1) Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires afin que les activités qu'elle contrôle dans les grands fonds marins:

a) soient conduites en tenant raisonnablement compte des intérêts des autres Etats dans l'exercice de la liberté de la haute mer;

b) comprennent des mesures de protection de l'environnement et n'aient pas d'effets préjudiciables importants sur celui-ci;

c) tiennent dûment compte de la nécessité d'éviter les gaspillages et de préserver la possibilité d'une exploitation commerciale ultérieure des ressources minérales solides qui n'ont pas été esploitées dans la zone faisant l'objet des permis;

d) ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens en mer conformement aux normes internationales communément admises;

e) soient conduites avec diligence en conservant un niveau raisonnable d'activités en fonction du périmètre et des autres facteurs pertinents; et

f) soient contrôlées quant à leurs effets sur l'environnement.

(2) Conformément à sa législation nationale, chaque Partie fait en sorte que les personnes relevant de sa juridiction minimisent les interférences de leurs activités avec celles autorisées en vertu d'un permis délivré par une autre Partie.

(3) Chaque Partie coopère en prenant des mesures qui, conformes à sa législation nationale, sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'arrangement provisoire et du présent mémorandum afin que dans leur objet et leur effet global elles soient compatibles avec celles prises par les autres Parties, comparables à elles et aussi efficaces.

Règles administratives.

4. Afin d'appliquer de manière effective les normes précisées au paragraphe 3 du présent mémorandum, chaque Partie a recours, selon le cas, à des mesures telles que: l'imposition d'amendes appropriées à la gravité des infractions constatées; l'embarquement d'observateurs à bord des navires pour assurer l'observation des règles imposées; la suspension, l'annulation ou la modification des permis; l'envoi d'instructions, en cas d'urgence, en vue de prévenir tout dommage important causé à l'environnement ou pour préserver la sécurité des personnes et des biens en mer.

86A2879

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Yonkers (U.S.A.)

Con decreto ministeriale 5 aprile 1986 il sig. Giuseppe Fiore, agente consolare onorario in Yonkers (Stati Uniti d'America), con circoscrizione territoriale comprendente la contea di Westchester, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

86A2992

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto 13 gennaio 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Sorin-Biomedica allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare ad un laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari con 110 e lode, iscritto ad una delle scuole di specializzazione in discipline pediatriche e che abbia pubblicato studi nel campo dell'endocrinologia pediatrica.

Con decreto 8 settembre 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Farmaceutica Angelini di Roma allo scopo di istituire due premi di studio da assegnare a laureati in medicina e chirurgia iscritti alla scuola di specializzazione in oftalmologia, che abbiano compiuto, presso l'istituto di clinica oculistica, studi sul glaucoma.

Con decreto 15 novembre 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore dalla Nestlè italiana S.p.a. allo scopo di istituire quattro premi di studio da assegnare a laureati in medicina e chirurgia iscritti ad una scuola di specializzazione in discipline pediatriche nell'anno accademico 1983-84, che intendano svolgere una ricerca in campo pediatrico.

Con decreto 11 febbraio 1985 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Ciba-Geigy allo scopo di istituire un premio di studio.

Con decreto 13 gennaio 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dal dott. Nicola Cacucci allo scopo di istituire due premi di studio da assegnare rispettivamente ad un laureato in economia e commercio e ad un laureato in giurisprudenza nell'anno solare 1983 che abbiano svolto la tesi di laurea in gruppi di discipline prescelti dalle facoltà interessate.

Con decreto 11 febbraio 1985 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 6.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Boehringer-Inghelheim allo scopo di istituire due premi di studio.

Con decreto 11 maggio 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.000.000 disposta in suo favore dalla ditta IBM Italia allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare ad una tesi di laurea svolta nel settore delle comunicazioni elettriche.

Con decreto 4 maggio 1984 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla prof.ssa Letizia Manghisi-Greco allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare ad un laureato in scienze agrarie, che abbia proseguito studi post-laurea su argomenti riguardanti colture meridionali, con pubblicazioni in merito, presso la facoltà di agraria.

Con decreto 30 luglio 1985 del prefetto di Bari l'Università degli studi di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla prof.ssa Letizia Manghisi-Greco allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al dott. Tommaso Manghisi.

86A2972

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 21 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1513,500	1513.500	1513 —	1513,500	1513,50	1513,37	1513,250	1513,500	1513,500	1513,50
Marco germanico	686 —	686 —	685,85	686 —	686 —	686,05	686,100	686 —	686 —	686 —
Franco francese	215,050	215,050	215,45	215,050	215 —	215,08	215,110	215,050	215,050	215,05
Fiorino olandese	608 —	608 —	608,50	608 —	608 —	608 —	608 —	608 —	608 —	608 —
Franco belga	33,567	33,567	33,57	33,567	33,50	33,35	33,550	33,567	33,567	33,57
Lira sterlina	2288 —	2288 —	2290,50	2288 —	2288 —	2288,25	2288,500	2288 —	2288 —	2288 —
Lira irlandese	2083,500	2083,500	2087 —	2083,500	2085 —	2085,26	2087 —	2083,500	2083,500	—
Corona danese	185,720	185,720	185,80	185,720	185,50	185,66	185,600	185,720	185,720	185,72
Dracma	10,855	10,855	10,85	10,855	—	—	10,920	10,855	10,855	—
E.C.U.	1471,100	1471,100	1472,50	1471,100	1471,10	1471,10	1471,100	1471,100	1471,100	1471,10
Dollaro canadese	1090,700	1090,700	1090,50	1090,700	1091 —	1090 —	1091,050	1090,700	1090,700	1090,70
Yen giapponese	8,822	8,822	8,82	8,822	8,82	8,82	8,818	8,822	8,822	8,82
Franco svizzero	818,800	818,800	818,85	818,800	819 —	818,79	818,790	818,800	818,800	818,80
Scellino austriaco	97,745	97,745	97,80	97,745	97,75	97,71	97,690	97,745	97,745	97,85
Corona norvegese	215,430	215,430	215,50	215,430	215,50	215,54	215,650	215,430	215,430	215,42
Corona svedese	212,600	212,600	212,75	212,600	212,75	212,70	212,800	212,600	212,600	212,70
FIM	302,800	302,800	302,75	302,800	303 —	302,95	303,100	302,800	302,800	—
Escudo portoghese	10,290	10,290	10,30	10,290	10,25	10,28	10,280	10,290	10,290	10,29
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,80	10,790	10,80	10,79	10,795	10,790	10,790	10,79
Dollaro australiano	1097,750	1097,750	1094 —	1097,750	1098 —	1098,12	1098,500	1097,750	1097,750	1097,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1513,375
Marco germanico	686,050
Franco francese	215,080
Fiorino olandese	608 —
Franco belga	33,558
Lira sterlina	2288,250
Lira irlandese	2085,250
Corona danese	185,660
Dracma	10,887
E.C.U.	1471,100
Dollaro canadese	1090,875
Yen giapponese	8,820
Franco svizzero	818,795
Scellino austriaco	97,717
Corona norvegese	215,540
Corona svedese	212,700
FIM	302,950
Escudo portoghese	10,285
Peseta spagnola	10,792
Dollaro australiano	1098,125

Media dei titoli del 21 aprile 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	96,550
» 9% » » 1975-90	93,100
» 9% » » 1976-91	93 —
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	99.600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90.250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	106,900
» » » 1-6-1981/86 16%	86,625
» » » TR 2,5% 1983/93	100,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,050
» » » » EFIM 1-8-1988	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	100,700
» » » » 1- 1-1983/87	100,975
» » » » 1- 2-1983/87	100,925
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	100,100
» » » » 1-11-1983/87	100,525
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	101,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,500
» » » » 1- 7-1990	98 —
» » » » 1- 8-1990	98,500
» » » » 1- 9-1990	98,350
» » » » 1-11-1983/90	103 —
» » » » 1-12-1983/90	102,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,050
» » » » 1- 6-1984/91	101,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1992	99,400
» » » » 1- 2-1992	98,350
» » » » 1- 2-1995	99,400
» » » » 1- 3-1995	97,500
» » » » 1- 4-1995	97,500
» » » » 1- 5-1995	97,400
» » » » 1- 6-1995	97,350
» » » » 1- 7-1995	98,150
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,350
» » » 12,50% 1- 1-1987	100 —
» » » 12 % 1- 2-1988	100,200
» » » 12 % 1- 3-1988	100,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,500
» » » 12,50% 1-10-1988	100,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	112 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,500
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 3 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1986, deve essere apportata la seguente rettifica:

Yen giapponese: da 9,015 a 9,018;
Peseta spagnola: da 10,647 a 10,847.

86M21046

MINISTERO DEL TESORO

N. 77

Corso dei cambi del 22 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1500,500	1500,500	1500,50	1500,500	1500,50	1500,50	1500,500	1500,500	1500,500	1500,50
Marco germanico	686,040	686,040	687 —	686,040	686 —	686,05	686,070	686,040	686,040	686,050
Franco francese	215,130	215,130	215,46	215,130	215 —	215,06	215,060	215,130	215,130	215,12
Fiorino olandese	607,990	607,990	608,25	607,990	608 —	607,92	607,850	607,990	607,990	607,99
Franco belga	33,570	33,570	33,60	33,570	33,50	33,57	33,570	33,570	33,570	33,57
Lira sterlina	2285,500	2285,500	2288 —	2285,500	2285 —	2285,35	2285,200	2285,500	2285,500	2285,50
Lira irlandese	2082,700	2082,700	2085 —	2082,700	2082 —	2081,97	2081,250	2082,700	2082,700	—
Corona danese	185,660	185,660	186 —	185,660	185,50	187,65	185,690	185,660	185,660	185,65
Dracma	10,875	10,875	10,84	10,875	—	—	10,870	10,875	10,875	—
E.C.U.	1470,850	1470,850	1470 —	1470,850	1471,32	1471,32	1471,800	1470,850	1470,850	1470,85
Dollaro canadese	1082,600	1082,600	1086 —	1082,600	1083 —	1083,15	1083,700	1082,600	1082,600	1082,60
Yen giapponese	8,854	8,854	8,875	8,854	8,85	8,85	8,853	8,854	8,854	8,85
Franco svizzero	818,640	818,640	818,50	818,640	819 —	818,92	819,200	818,640	818,640	818,65
Scellino austriaco	97,766	97,766	97,85	97,766	97,75	97,76	97,770	97,766	97,766	97,76
Corona norvegese	214,950	214,950	215 —	214,950	215 —	215,05	215,150	214,950	214,950	214,95
Corona svedese	212,300	212,300	212,50	212,300	212,25	212,27	212,250	212,300	212,300	212,30
FIM	302,380	302,380	302,50	302,380	302,50	302,41	302,450	302,380	302,380	—
Escudo portoghese	10,260	10,260	10,25	10,260	10,25	10,27	10,280	10,260	10,260	10,26
Peseta spagnola	10,779	10,779	10,77	10,779	10,75	10,78	10,785	10,779	10,779	10,77
Dollaro australiano	1096,750	1096,750	1098 —	1096,750	1097 —	1097,25	1097,750	1096,750	1096,750	1096,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1986

Dollaro USA	1500,500	Lira irlandese	2081,975	Scellino austriaco	97,768
Marco germanico	686,055	Corona danese	185,675	Corona norvegese	215,050
Franco francese	215,095	Dracma	10,872	Corona svedese	212,275
Fiorino olandese	607,920	E.C.U.	1471,320	FIM	302,415
Franco belga	33,570	Dollaro canadese	1083,150	Escudo portoghese	10,270
Lira sterlina	2285,350	Yen giapponese	8,853	Peseta spagnola	10,782
		Franco svizzero	818,920	Dollaro australiano	1097,250

Media dei titoli del 22 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	96,550
» 9% » » 1975-90	93,100
» 9% » » 1976-91	93 —
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	99,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	106,900
» » » 1-6-1981/86 16%	86,625
» » » TR 2,5% 1983/93	100,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,050
» » » » EFIM 1-8-1988	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	100,825
» » » » 1- 1-1983/87	100,975
» » » » 1- 2-1983/87	100,925
» » » » 1- 3-1983/87	101,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,825
» » » » 1-11-1983/87	100,475
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 1-1984/88	99,825
» » » » 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	99,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	99,925
» » » » 1- 7-1983/88	100,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,100
» » » » 1- 9-1983/88	101,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 7-1990	98,300
» » » » 1- 8-1990	98,350
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	102,250
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1992	99,400
» » » » 1- 2-1992	98,350
» » » » 1- 2-1995	99,400
» » » » 1- 3-1995	97,500
» » » » 1- 4-1995	97,500
» » » » 1- 5-1995	97,400
» » » » 1- 6-1995	97,350
» » » » 1- 7-1995	98,150
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,050
» » » 12 % 1- 2-1988	100,200
» » » 12 % 1- 3-1988	100,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,575
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,900
» » » 12,50% 1-10-1988	100,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,625
» » » » 1983/90 11,50%	109,275
» » » » 1984/91 11,25%	109,525
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M22046

BANCA

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.633.369.526.940	
II — In deposito all'estero . . . »			26.039.478.550.729	28.672.848.077.669
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.882.452.283.103
CASSA. . . . »				732.375.213.421
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		180.341.070.939		
— ammassi . . . »		1.926.910.513.253	2.107.251.584.192	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		563.542.126.872		
— a scadenza fissa . . . »		6.209.379.242.500		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	6.772.921.369.372	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	8.880.172.953.564
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERNO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			7.170.599.845.150	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise. . . . L.		547.995.621		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		4.804.846.132.637		
— depositi vincolati . . . »		1.077.473.329.741		
— diverse . . . »		110.482.462.490	5.993.349.920.489	13.163.949.765.639
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.164.926.596.472
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario, (saldo debitore) . . . L.			10.986.177.824.596	
II — Conti speciali . . . »			3.492.899.070.350	14.479.076.894.946
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				48.182.131.481.222
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				849.227.162.879
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità. . . . L.		60.816.744.960.058		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		774.322.069.314		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.292.519.096.016	62.883.586.125.388	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		60.209.091.911		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		712.982.734.399	773.191.826.310	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	1.789.217.433			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	97.867.093.239	99.656.310.672		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	115.264.141.823			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	147.707.953.830	262.972.095.653	380.711.479.688	64.037.489.431.386
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.513.472.307.944	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.254.617.729	1.698.726.925.673
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). . . . L.				22.969.888.890
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			62.986.962.262	
II — Impianti . . . »			126.485.057.299	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	189.779.214.649
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			10.676.395.716	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati. . . . »		43.241.026.355		
— in allestimento . . . »		8.190.009.238	51.431.035.593	
III — Debitori diversi . . . L.			117.214.298.125	
IV — Altre . . . »			2.162.411.931.995	2.341.733.661.429
RATEI. . . . L.				2.454.060.160.704
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO. . . . »				10.921.262.509.761
L.				209.173.182.221.407
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		10.909.402.566.389		
— altri . . . »		538.240.579.041.830	549.149.981.608.219	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		829.739.376.551	829.739.376.551	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.875.341.643.699	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			3.664.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		6.621.278.926.949	6.621.278.926.949	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			6.621.278.926.949	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			469.319.054.705	569.230.939.537.072
			TOTALE . . . L.	778.404.121.758.479

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

86A3112

D'ITALIA

31 dicembre 1985

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	46.994.411.869.000
VAGLIA CAMBIARI					»	670.962.291.812
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	97.495.000.000		
II — Altri			»	4.889.800.639		102.384.800.639
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	3.379.930.894.224
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	194.976.872.210
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	75.692.677.157.152		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	12.311.757		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	31.211.454.031		
IV — Società costituende			»	81.701.887.609		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	36.295.147.389		75.841.897.957.938
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.492.899.070.350
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	1.619.342.974		
II — Conti dell'estero in lire			»	165.521.452.978		167.140.795.952
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	12.047.378.879.575
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)					L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	491.796.308.595
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	34.793.307.248.104		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.201.169.976.261		
V — Oscillazione titoli			»	2.710.059.095.132		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	592.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.298.335.650.099		
IX — Rinnovamento impianti			»	296.250.000.000		
X — Imposte			»	718.835.226.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.471.620.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	356.979.681		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	78.167.821		47.921.425.232.223
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	354.313.430.288
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	62.819.409.324
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	117.410.172.337
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.382.366.736
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	29.190.146.645		
II — Altre			»	2.374.111.888.162		2.403.302.034.807
RATE					L.	130.666.388.440
RISCONTI					»	1.150.029.097.682
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	505.753.986.980
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	544.580.219.998
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	11.271.420.142.297
					L.	209.173.182.221.407
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	549.149.981.608.219		
II — Titoli e valori presso terzi			»	829.739.376.551		
III — Titolari di conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.875.341.643.699		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	3.664.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	6.621.278.926.949		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— Interni	L.	—				
— esteri	»	6.621.278.926.949		6.621.278.926.949		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	469.319.054.705		569.230.939.537.072
TOTALE					L.	778.404.121.758.479

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 27/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 26 del 18 aprile 1986;
Vista la comunicazione CEE n. 90322 del 22 aprile 1986 da cui risulta un valore negativo della differenza-tra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 7,07 L./lt.;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in pari data, che aumenta per la stessa cifra le aliquote di I.F. in base alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato a seguito della predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	217
benzina pesca e piccola marina	»	199

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro - Presidente delegato: ALTISSIMO

86A3220

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 28/1986)

IL MINISTRO PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 42 del 24 ottobre 1985, relativo all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 nel quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Tenuto conto del coefficiente di correlazione tra metano e gasolio pari a 0,53 lire al metro cubo di metano per ogni lira al chilogrammo di variazione del prezzo del gasolio SIF-SIVA;

Tenuto conto del valore medio dei coefficienti in vigore per il gas non contabilizzato;

Considerata l'opportunità di applicare tale variazione su tutto il sistema dei prezzi del gas in attesa che il CIP fissi le tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche di acconto emesse dalla data del 1° maggio, e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 dell'8 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana relative a tutti gli usi sono ridotte di L./Mcal 1,903 pari a 17,317 L./mc per gas a 9,1 Mcal/mc st.

Nella trasformazione da L./Mcal a L./mc l'eventuale arrotondamento si applicherà alla terza cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai Comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I Comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 387,004 L./kg.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro - Presidente delegato: ALTISSIMO

86A3221

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modifiche a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 20 marzo 1986, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

Miroglio Tessile S.p.a., stabilimenti di Alba, Govone e Castagnole Lanze: riduzione degli investimenti previsti a 26.106 milioni di lire;

Manifattura di Lucca S.p.a. di Torigno di Capannori: modifica della forma societaria in Manifattura di Lucca S.r.l.;

Mollificio S. Ambrogio S.p.a. di Lecco: proroga del termine di ultimazione lavori del programma di investimenti al 31 dicembre 1986;

Ori Martin - Acciaieria e ferriera di Brescia S.p.a. di Brescia: proroga del termine di ultimazione lavori del programma di investimenti al 31 marzo 1986;

Carrozzeria Bertone S.p.a. di Torino:

a) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti al 31 dicembre 1987;

b) estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da tre a cinque anni;

c) individuazione come attrezzatura in prestito d'uso di parte (36.638 milioni di lire) degli investimenti ammessi ad agevolazione;

Industrie Pininfarina di Torino:

a) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti al 31 dicembre 1986;

b) estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da tre a cinque anni;

Albatessile S.p.a. stabilimenti di Alba, Cortemilia, Guarene, Castagnito e Saluzzo: riduzione degli investimenti previsti a 14.350 milioni di lire.

86A2952

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 maggio 1986, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1986:

1) 6% S.S. EXPORT scad. 1° gennaio 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda - tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza - tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta - tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta - tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta - tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima - tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava - tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 340 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 500.000
» 424 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 615.000.000.

3) 7% SERIE SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 612 titoli di L. 50.000
» 55 titoli di » 100.000
» 779 titoli di » 500.000
» 2.232 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.657.600.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 2.969 titoli di L. 100.000
» 3.896 titoli di » 500.000
» 6.675 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.919.900.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 384 titoli di L. 100.000
» 584 titoli di » 500.000
» 3.198 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.528.400.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 307 titoli di L. 100.000
» 564 titoli di » 500.000
» 2.332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.644.700.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

n. 765 titoli di L. 100.000
» 782 titoli di » 500.000
» 1.446 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.913.500.000.

4) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 64 titoli di L. 50.000
» 74 titoli di » 100.000
» 263 titoli di » 500.000
» 647 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 789.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 100.000
» 1.041 titoli di » 500.000
» 1.738 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.283.900.000;

Emissione sesta

Estrazione a sorte di:

n. 230 titoli di L. 100.000
» 202 titoli di » 500.000
» 551 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 675.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 119 titoli di L. 100.000
» 203 titoli di » 500.000
» 923 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.036.400.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 1.195 titoli di L. 100.000
» 1.951 titoli di » 500.000
» 5.796 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.891.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 339 titoli di L. 100.000
» 548 titoli di » 500.000
» 2.903 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.210.900.000.

5) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 50.000
» 66 titoli di » 500.000
» 581 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 617.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 181 titoli di L. 100.000
» 239 titoli di » 500.000
» 1.612 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.749.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 504 titoli di L. 100.000
» 741 titoli di » 500.000
» 2.632 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.052.900.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 168 titoli di L. 100.000
» 373 titoli di » 500.000
» 563 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 766.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 830 titoli di L. 100.000
» 1.166 titoli di » 500.000
» 3.732 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.398.000.000;

Emissione sesta

Estrazione a sorte di:

n. 280 titoli di L. 100.000
» 316 titoli di » 500.000
» 1.176 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.362.000.000.

6) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 115 titoli di L. 100.000
» 122 titoli di » 500.000
» 1.758 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.830.500.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 2.542 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.542.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 601 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 601.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 886.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 100.000
» 114 titoli di » 500.000
» 6.530 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.590.800.000.

7) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 220 titoli di L. 100.000
» 747 titoli di » 500.000
» 4.743 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.138.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli di L. 500.000
» 1.740 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.754.500.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 4.755 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.759.500.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 1.619 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.635.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 98 titoli di » 500.000
» 1.700 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.749.800.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 257.100.000.

9) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:

n. 337 titoli di L. 100.000
» 670 titoli di » 500.000
» 2.477 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.845.700.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 146 titoli di » 500.000
» 775 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 849.000.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 100 titoli di » 500.000
» 621 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 671.100.000.

10) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 100.000
» 622 titoli di » 500.000
» 5.568 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.921.000.000.

11) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 67 titoli di L. 100.000
» 222 titoli di » 500.000
» 4.469 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.586.700.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 246 titoli di L. 100.000
» 539 titoli di » 500.000
» 1.193 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.487.100.000.

12) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 980 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 995.300.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 239 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 245.200.000.

13) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 100.000
» 132 titoli di » 500.000
» 926 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 996.300.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 645 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 659.300.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 500.000
» 317 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 333.500.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:

n. 2.994 titoli di L. 1.000.000
» 299 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.489.000.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 107 titoli di L. 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 237.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 114 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 570.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 543 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 543.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 258 titoli di L. 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 518.000.000.

14) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 294 titoli di L. 100.000
» 855 titoli di » 500.000
» 14.863 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.319.900.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 4.866 titoli di » 1.000.000
» 668 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.225.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 100.000
» 269 titoli di » 500.000
» 4.671 titoli di » 1.000.000
» 403 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.824.400.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 63 titoli di L. 500.000
» 1.564 titoli di » 1.000.000
» 436 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.775.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.545 titoli di L. 1.000.000
» 539 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.240.000.000.

15) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1.140 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.140.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 73 titoli di » 500.000
» 828 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 867.100.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 263 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 296.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
» 1.508 titoli di » 1.000.000
» 193 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.479.000.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 500.000
» 2.268 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.811.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.235 titoli di L. 1.000.000
» 195 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.210.000.000.

16) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 203.200.000.

17) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 242 titoli di L. 1.000.000
» 145 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 967.000.000.

18) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.454 titoli di L. 1.000.000
» 330 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.104.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.013 titoli di L. 1.000.000
» 500 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.513.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 165 titoli di L. 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 280.000.000;

Emissione III - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 337 titoli di L. 1.000.000
» 697 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.822.000.000.

19) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 407 titoli di L. 1.000.000
» 265 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.732.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000.

Totale generale L. 165.075.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

86A2884

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 aprile 1986, n. 1/28.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie - Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli 8, 12 e 14.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è così modificata:

1) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 8:

— il paragrafo 3) «Impieghi delle banche abilitate in lire con non residenti» è sostituito dal seguente:

«3) *Impieghi delle banche abilitate in lire con non residenti.*

Le banche abilitate possono concedere a banche dell'estero anticipazioni in lire da rimborsare entro dieci giorni, purché destinate al regolamento in favore di esportatori residenti.

In tutti gli altri casi le facilitazioni in lire concesse da banche abilitate a non residenti sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, fatta eccezione per quelle facilitazioni che si realizzano a seguito di escussioni di garanzie concesse a favore di residenti nell'interesse di non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, quando le banche abilitate, su disposizione di non residenti, abbiano confermato una apertura di credito a favore di residenti, le stesse possono procedere al pagamento solo quando i non residenti costituiscano in tempo utile i fondi necessari alla relativa esecuzione attraverso i conti esteri in lire ovvero quando le banche abilitate, contestualmente al pagamento, si costituiscano creditrici in valuta di conto valutario per importo pari al controvalore delle lire da utilizzare, determinato in base al cambio ufficiale del giorno della operazione.

Sui saldi debitori liquidi che dovessero eventualmente verificarsi nei conti esteri di che trattasi per l'inadempienza dei titolari, accertabili da parte delle banche abilitate solo successivamente alla esecuzione delle operazioni che hanno dato luogo allo scoperto, dovrà essere imputato ai titolari stessi un importo in lire corrispondente all'utile in ipotesi realizzabile in dipendenza dell'eventuale variazione giornaliera di segno positivo del cambio medio ufficiale del dollaro rispetto a quello del giorno precedente. Detto importo in lire dovrà da parte delle banche essere calcolato e retrocesso all'Ufficio italiano dei cambi con l'osservanza delle particolari istruzioni all'uopo impartite alle stesse»;

— nella sezione I) «Finanziamenti in valuta estera» del paragrafo 4) «Impieghi bancari in valuta estera a favore di residenti» è aggiunto il seguente terzo comma tra le norme di carattere generale:

«È consentito di procedere alla estinzione dei finanziamenti di cui alle successive lettere *A*), *B*) e *C*) anche prima della scadenza convenuta tra banca e operatore».

2) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 12, al punto 3) «Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti» è aggiunto il seguente comma:

«Ai residenti è tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti posticipati anche prima della scadenza dei termini iniziali o prorogati di adempimento stabiliti per contratto e ciò anche se il regolamento avviene mediante compensazione valutaria».

3) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 14 è abrogato il punto II) «Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni», fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 aprile 1986 per quanto riguarda i finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il direttore: MONTERASTELLI

86A3020

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Udine

Le prove d'esame relative al concorso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dl 17 febbraio 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università - palazzo Antonini - Udine, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: ore 9 del giorno 6 maggio 1986;

2ª prova scritta: ore 9 del giorno 7 maggio 1986.

86A3131

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

Visto l'art. 12 del predetto decreto in data 21 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le prove scritte del concorso nei giorni 13, 14, 15 e 16 maggio 1986, con inizio alle ore 8, presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, aula 5, piano terra;

Considerato che, per motivi tecnico-organizzativi, non è possibile lo svolgimento delle suddette prove nei giorni suindicati;

Attesa l'opportunità, pertanto, di rinviare le prove scritte del citato concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, indetto con decreto presidenziale 21 gennaio 1986, avranno luogo in Bari, presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, aula 5, piano terra, nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio 1986, con inizio alle ore 8.

Roma, addì 19 aprile 1986

Il presidente ff: PIETRANERA

86A3041

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi a posti di personale nelle carriere direttiva, esecutiva e ausiliaria.

Il diario delle prove scritte dei concorsi indicati in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale del 15 luglio 1986.

86A3180

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di consigliere categoria settima, del personale direttivo

Le prove scritte del concorso pubblico a trenta posti di consigliere automazione e meccanizzazione, categoria settima, del personale direttivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1986, pagina 16, avranno luogo in Roma nei giorni 13 e 14 giugno 1986, con inizio alle ore otto, presso le sale dell'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619.

Le prove scritte del concorso pubblico a venti posti di consigliere trasporti, categoria settima, del personale direttivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1986, avranno luogo in Roma nei giorni 6 e 7 giugno 1986, con inizio alle ore otto, presso le sale dell'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619.

Le prove scritte del concorso pubblico a trenta posti di consigliere automazione e meccanizzazione (tecnica), categoria settima, del personale direttivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1986, pagina 23, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 giugno 1986, con inizio alle ore otto, presso le sale dell'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619.

86A2889

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base (posizione apicale) presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, ad un posto di responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base (posizione apicale) (deliberazione n. 83 del 5 marzo 1986).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A3004

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 48

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina da assegnare al nucleo operativo tossicodipendenze, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

86A3048

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina: psichiatria);

un posto di psicologo collaboratore (per il centro psico-sociale);

diciassette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale (per i servizi psichiatrici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione dell'U.S.L. in Milano.

86A3009

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

86A3046

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

Stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco:

un posto di assistente medico - divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente medico - servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A3006

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di ingegnere coordinatore da assegnare al settore tecnico;

un posto di direttore amministrativo - capo servizio da assegnare al settore provveditorato economato;

un posto di chimico coadiutore;

un posto di fisico dirigente;

un posto di coadiutore sanitario, a tempo pieno - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: meccanica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A3047

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di dirigente sanitario - disciplina pediatria;
un posto di primario ospedaliero - disciplina psichiatria;
un posto di primario ospedaliero - disciplina ostetricia e ginecologia;
un posto di primario ospedaliero - disciplina anestesia e rianimazione;
quattro posti di coadiutore sanitario - disciplina igiene epidemiologica e sanità pubblica;
un posto di assistente medico - area funzionale medicina - disciplina psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

86A3008

REGIONE TOSCANA

Concorso a diciotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale in Portoferraio (Livorno).

86A3005

REGIONE CALABRIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9, a:

Area funzionale di medicina:

due posti di assistente di neurologia (a tempo pieno);
quattro posti di assistente di neuroradiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'U.S.L. in Cosenza.

86A3021

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di coadiutore fisico;

tre posti di assistente fisico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del coordinatore amministrativo dell'U.S.L. in Catanzaro.

86A3007

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia (posizione funzionale primario ospedaliero);

un posto di dirigente sanitario (ufficiale sanitario);

un posto di coadiutore sanitario (ufficiale sanitario);

un posto di coadiutore sanitario (ginecologia consultorio Partinico);

un posto di coadiutore sanitario (ginecologia consultorio Montelepre);

un posto di aiuto corresponsabile di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto corresponsabile di pronto soccorso;

un posto di assistente medico di pronto soccorso;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico di analisi chimico cliniche;

tre posti di assistente medico scolastico;

un posto di assistente medico (ex medico condotto);

un posto di assistente medico legale (ex mutua);

un posto di psicologo coadiutore (consultorio familiare);

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

cinque posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

un posto di operatore professionale collaboratore (consultorio familiare);

due posti di vigile sanitario;

un posto di tecnico ginnastica correttiva.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Partinico (Palermo)

86A3010

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige, a:

un posto di primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del centro «Santa Chiara»;

due posti di operatore tecnico - autista servizio trasporto infermi;

un posto di operatore tecnico - cuoco;

nove posti di operatore tecnico - area economale.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. del comprensorio Valle dell'Adige in Trento.

86A3011

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1985, n. 971, riguardante l'approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 1986-1988 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986).

Nella tabella citata in epigrafe, riportata alla pagina 5 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, al punto 2) dove è scritto: «Casa d'Europa» leggasi: «Casa d'Europa *di Roma*»; al punto 8) dove è scritto: «Comitato atlantico», leggasi: «Comitato atlantico *italiano*»; al punto 20) dove è scritto: «Società italiana per l'organizzazione internazionale (*SIDI*)», leggasi: «Società italiana per l'organizzazione internazionale (*SIOI*)».

86A2857

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla convenzione sul rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980. Completamento del modello di certificato ai sensi dell'art. 6 della convenzione. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1986).

Nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe è stato pubblicato un comunicato relativo al completamento del modello di certificato di capacità matrimoniale, in base a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione conclusa a Monaco il 5 settembre 1980.

Avendo riscontrato che nella predetta *Gazzetta Ufficiale* i termini in lingua greca sono stati riportati in modo inesatto, si ripubblicano qui di seguito le traduzioni in lingua greca del certificato di capacità matrimoniale:

1 **Κράτος**

2 Ληξιαρχείο

3 **Πιστοποιητικό ικανότητας γιά γάμο ισχύος έξι μηνών**

4 **Σύμφωνα με τα προσαχθέντα δικαιολογητικά**

5	**Επώνυμο**	
6	Ονόματα	
7	Φύλο	
8	Ιθαγένεια	
9	Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως	Jo Mo An
10	Συνήθης διαμονή	
11	Τόπος και αριθμός οικογενειακού μητρώου	
12	Προηγούμενος γάμος με που λύθηκε με	την Jo Mo An Εις

13 **Μπορεί να συνάψει γάμο στο εξωτερικό με**

5	**Επώνυμο**	
6	Ονόματα	
7	Φύλο	
8	Ιθαγένεια	
9	Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως	Jo Mo An
10	Συνήθης διαμονή	
11	Τόπος και αριθμός οικογενειακού μητρώου	
12	Προηγούμενος γάμος με που λύθηκε με	την Jo Mo An Εις

15 Ημερομηνία εκδόσεως υπογραφή, σφραγιδα — Jo Mo An

14 Να μπεί REF για τον πρόσφυγα και άρα γιά τον χωρίς ιθαγένεια

ΣΥΜΒΟΛΑ

Jo: — Ημέρα
Mo: — Μήνας
An: — 'Ετος
M: — 'Ανδρας
F: — Γυναίκα
D: — Θάνατος
Div: — Διαζύγιο
A: — Ακύρωση
Abs: — Απουσία
Ref: — Πρόσφυγας
Apa: — Χωρίς ιθαγένεια

86A2281

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 14 agosto 1985, recante: «Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1984-86». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1986).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, *D* - Parte terza - Il bilancio preventivo - sotto il punto «3: Ripartizione degli stanziamenti», alla pagina 41 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al 2° rigo, dove è scritto: «Fondo Centrale *38175,5*», leggasi: «Fondo Centrale *38637,5*»;
al 3° rigo, dove è scritto: «Contributi fondo perduto *14712,5*», leggasi: «Contributi fondo perduto *14212,5*»;
al 4° rigo, dove è scritto: «Totale *52.888,0*», leggasi: «Totale *52.850,0*»;
al 6° rigo, dove è scritto: «Fondo Centrale *45765*», leggasi: «Fondo Centrale *46365*».

86A2118

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige al bando di concorso, per titoli, ad un posto di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario da destinare agli uffici di Trento. (Bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986).

All'art. 1 - primo rigo - del bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 17 del sopra indicato supplemento ordinario, leggasi: «È indetto un concorso, *per titoli*», anziché: «È indetto un concorso, *per esami*».

86A3136

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'annullamento di decreto di concessione di onorificenza. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, concernente l'annullamento del decreto di concessione di onorificenza dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», riguardante il sig. Mario Giuffrida, riportato alla pagina 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, leggasi: «dottor Mario Giuffrida», anzichè: «sig. Mario Giuffrida».

86A3049

REGIONE UMBRIA

Errata-corrige all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pagina 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*un posto* di assistente amministrativo.», leggasi: «*cinque posti* di assistente amministrativo.».

86A3026

REGIONE VENETO

Errata-corrige all'estratto di bando relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, i concorsi indetti a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23, pubblicati alla pagina 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono «concorsi *riservati*», anziché «concorsi *pubblici*».

86A3051

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 27 e riapertura dei termini. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985).

Nell'estratto di bando concernente il concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 8621 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «cinque posti di ostetrica (personale infermieristico - operatore professionale 1ª categoria - *coordinatore*)», leggasi: «cinque posti di ostetrica (personale infermieristico - operatore professionale di 1ª categoria - *collaboratore*).

Il termine per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

86A3027

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO.
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221